



# COMUNE DI BIANZANO

Prov. di Bergamo Via Chiesa 7 tel. 035 814001 fax 035 816556  
e.mail info@comune.bianzano.bg.it

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n.ro 22  
del 27-12-2022

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ALLA  
DATA DEL 31/12/2021 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N.RO 175/2016**

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sede delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

|                             |                 |                    |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>NERELLA ZENONI</b>       | <b>Presente</b> | <b>SINDACO</b>     |
| <b>TIZIANO DALL'ANGELO</b>  | <b>Assente</b>  | <b>VICESINDACO</b> |
| <b>ALESSANDRO SUARDI</b>    | <b>Presente</b> | <b>CONSIGLIERE</b> |
| <b>OMAR SILVANO PATELLI</b> | <b>Presente</b> | <b>CONSIGLIERE</b> |
| <b>GESSICA MADASCHI</b>     | <b>Presente</b> | <b>CONSIGLIERE</b> |
| <b>BENITO BOSIO</b>         | <b>Presente</b> | <b>CONSIGLIERE</b> |
| <b>ANGELO PIETRO SUARDI</b> | <b>Presente</b> | <b>CONSIGLIERE</b> |
| <b>CLAUDIO BETTONI</b>      | <b>Presente</b> | <b>CONSIGLIERE</b> |
| <b>VITO FIORE</b>           | <b>Presente</b> | <b>CONSIGLIERE</b> |
| <b>MARCO PIZIO</b>          | <b>Assente</b>  | <b>CONSIGLIERE</b> |
| <b>CATERINA BOSIO</b>       | <b>Assente</b>  | <b>CONSIGLIERE</b> |

Assessori esterni:

Totali presenti n. 8

Totali assenti n. 3.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. BERGAMELLI FRANCESCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra cav. rag. NERELLA ZENONI - SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATI** i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della L. 241/1990 e s.m.i.;

**RICHIAMATO** l'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare competenza relativamente:

- all'organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (lettera e);
- indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

**PREMESSO** che:

- l'art. 20 del TUSP obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare ogni anno l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;
- se dall'esame emergono le condizioni elencate dal TUSP, che impediscono il mantenimento della quota societaria, è necessario predisporre un "Piano di riassetto" che programmi razionalizzazioni, fusioni o soppressioni, liquidazioni o cessioni;
- il Piano di riassetto è completato da una relazione tecnica che specifica modalità di tempi di attuazione;
- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSP si compone di revisione straordinaria una tantum, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;
- i criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono gli stessi;
- quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie (delib. 19/SEZAUT/2017/INPR); ne consegue che:
  1. la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
  2. gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
  3. è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni di riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
  4. gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità;

**CONSIDERATO** che la razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSP;

**CONSIDERATO**, inoltre, l'art. 20, comma 2, del TUSP che vieta di conservare partecipazioni in società:

- che siano prive di dipendenti o che vantino un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti;
- che svolgano attività analoghe o simili a quelle di altre partecipate o di enti strumentali;
- che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale,

- che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- qualora sia necessario contenere i costi di funzionamento o aggregare società che esercitano attività consentite;

**DATO ATTO** che:

- la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSP;
- il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) ha prorogato la sospensione “anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019”;

**DATO ATTO**, inoltre, che:

- l'articolo 24 nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie e che tale provvedimento di revisione, che costituisce un aggiornamento del precedente piano operativo di razionalizzazione del 2015, è stato approvato in data 25/09/2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22;
- il primo provvedimento di razionalizzazione periodica è stato approvato, per l'anno 2017, in data 13/03/2019 con deliberazione n. 11 (secondo il comma 11 dell'art. 26 del TUSPP); mentre per gli anni successivi il Consiglio Comunale ha provveduto alla razionalizzazione con le seguenti deliberazioni:
  - n. 33 del 17/12/2019;
  - n. 25 del 31/12/2020;
  - n. 19 del 21/12/2021;

**VISTA** l'allegata proposta di piano di razionalizzazione delle società partecipate, comprensivo dello stato di attuazione del piano precedente adottato con deliberazione di C.C. n. 18/2021;

Accertato che il comune di Banzano risulta titolare delle seguenti partecipazioni:

Dirette: - Val Cavallina Servizi s.r.l. – quota di partecipazione 0,433 %;

- Uniacque s.p.a. – quota di partecipazione 0,05 %;

Indirette: - Esco Comuni s.r.l. tramite Val Cavallina Servizi s.r.l.;

(Il 28/07/2022 Uniacque Spa ha ceduto la quota di partecipazione di Ingegnerie Toscane S.r.l.).

**ATTESO** che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Con 8 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, resi in forma palese;

## **DELIBERA**

**DI APPROVARE** il piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31/12/2021, comprensivo dello stato di attuazione del piano precedente adottato con deliberazione di C.C. n. 19/2021, allegato alla presente deliberazione.

Con distinta votazione, con 8 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, resi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Data: 20-12-2022

Il Responsabile del servizio  
Dott. FRANCESCO BERGAMELLI

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Data: 20-12-2022

Il Responsabile del servizio  
Dott. FRANCESCO BERGAMELLI

IL PRESIDENTE  
cav. rag. NERELLA ZENONI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BERGAMELLI Dott. FRANCESCO

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.*